

Legge di Bilancio 2026, investimenti e politiche sociali

Rocco Conte*

La **Legge 30 dicembre 2025, n. 199**, recante il bilancio di previsione dello Stato per il 2026 e il pluriennale 2026-2028, assume una portata sistemica per la finanza pubblica e, in particolare, per la **finanza territoriale**. Non rappresenta una mera manovra allocativa annuale, ma un intervento che ridefinisce il perimetro operativo degli enti territoriali nel nuovo assetto della **governance economica europea**.

Superata la fase emergenziale pandemica ed energetica, il quadro torna a una logica di **equilibrio strutturale** e di controllo della dinamica della spesa. Il riferimento centrale diviene la **spesa primaria netta**, nuovo indicatore europeo che orienta la valutazione delle politiche di bilancio alla sostenibilità di medio periodo, al netto di interessi, componenti cicliche e risorse UE.

Il **Piano Strutturale di Bilancio 2025-2029** definisce una traiettoria coerente con la riduzione del rapporto debito/PIL. In tale contesto, pur in assenza di un target autonomo, gli enti territoriali incidono in misura significativa sulla spesa primaria complessiva e possono influire sugli equilibri nazionali, con potenziali attivazioni di meccanismi correttivi europei in caso di scostamenti.

La manovra 2026 va quindi interpretata alla luce di questi vincoli, in particolare per **investimenti** e **spesa sociale**, componenti centrali della spesa primaria netta, in un contesto di crescita economica moderata e di progressiva stabilizzazione dell'inflazione verso l'obiettivo BCE. Per la finanza territoriale si apre una fase di transizione segnata dalla conclusione della stagione straordinaria del **PNRR** e dall'ingresso in un quadro europeo più stringente in termini di programmazione, equilibrio e sostenibilità. La tensione tra continuità degli investimenti, garanzia dei **LEP** e rispetto degli equilibri strutturali costituisce la chiave interpretativa dell'intero impianto.

1. Investimenti pubblici

Il 2026 rappresenta un passaggio decisivo per la chiusura operativa del ciclo **PNRR** e per il ritorno dalla finanza straordinaria alla finanza ordinaria degli investimenti. La Legge di Bilancio adotta un'impostazione duplice, prevedendo strumenti per accelerare la spesa residua e, al contempo, avviando una fase di normalizzazione che comporta una maggiore internalizzazione dei rischi finanziari da parte degli enti territoriali.

In tale quadro si inserisce l'istituzione del **Prezzario Nazionale dei lavori pubblici**, con funzione di coordinamento e riferimento rispetto ai prezzari regionali, al fine di garantire maggiore omogeneità e trasparenza nella determinazione dei costi, pur consentendo adattamenti motivati alle specificità territoriali.

Particolarmente rilevante è la disciplina delle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2026 per contratti aggiudicati con offerte presentate entro il 30 giugno 2023. È prevista una ridefinizione del corrispettivo con applicazione dei prezzari aggiornati e riconoscimento parziale dei maggiori importi, senza copertura straordinaria statale. Gli extracosti devono essere assorbiti all'interno del quadro economico dell'opera mediante utilizzo di imprevisti, ribassi d'asta o rimodulazioni della programmazione triennale.

Questa internalizzazione del rischio può produrre effetti asimmetrici. Gli enti con maggiori margini finanziari risultano più resilienti, mentre i comuni di minori dimensioni o con bilanci rigidi possono essere indotti a defanziare interventi

secondari per garantire la copertura dei cantieri in corso. La riduzione dei contributi ordinari agli investimenti, già avviata con la Legge di Bilancio 2024 e confermata nel quadro pluriennale 2025-2029, potrebbe determinare, a partire dal 2027, una contrazione della spesa progettuale, con impatti su piccole opere, rigenerazione urbana e fondi per la progettazione. Il passaggio dal **PNRR** alla finanza ordinaria investe quindi non solo il volume delle risorse, ma la tenuta strutturale della capacità di investimento nel medio periodo.

2. Politiche sociali e sistema di garanzia dei LEP

Sul versante sociale, la legge introduce un impianto volto a rendere effettivamente esigibili i **Livelli Essenziali delle Prestazioni**, superando la logica degli obiettivi di servizio non pienamente vincolanti. Il sistema di garanzia individua nell'**Ambito Territoriale Sociale (ATS)** sovracomunale il livello organizzativo di riferimento e definisce standard professionali, con obiettivi di dotazione di assistenti sociali e la previsione di équipe multidisciplinari. A fronte di questi standard di rafforzamento del personale posti come obiettivo degli enti, è previsto uno stanziamento strutturale di 200 milioni di euro annui dal 2027 per sostenere tali assunzioni.

Permane tuttavia una criticità legata all'adeguatezza complessiva delle risorse. La copertura dei **LEP** esistenti è considerata acquisita, tanto che si interviene solo sulla voce del personale, lasciando agli enti eventuali costi aggiuntivi dei servizi. La tensione è evidente nella **tutela dei minori e nell'assistenza agli studenti con disabilità**, ambiti in cui la spesa sostenuta dai comuni supera frequentemente i trasferimenti dedicati, generando un disallineamento strutturale che incide in misura maggiore sui bilanci dei comuni più piccoli.

Il rischio non riguarda l'assenza di uno standard normativo, bensì lo scarto tra obbligo e finanziamento. La definizione puntuale dei servizi da garantire e delle dotazioni organizzative non sempre è accompagnata da un aggiornamento proporzionato delle risorse, con la conseguenza che l'uniformità formale dei diritti può tradursi in sostenibilità differenziata tra territori.

3. Contenimento della spesa corrente

La manovra 2026 si inserisce in un quadro di contenimento della spesa corrente già delineato dalla Legge di Bilancio 2025, che ha introdotto un contributo pluriennale e progressivamente crescente degli enti locali alla finanza pubblica. Tale contributo si traduce in un accantonamento obbligatorio in parte corrente, con importi superiori nel 2026 rispetto al 2025 e ulteriormente consolidati negli anni successivi, riducendo la capacità effettiva di utilizzo delle risorse disponibili.

Nel 2026 si aggiunge il nodo del **personale**, poiché l'incremento di spesa derivante dal rinnovo contrattuale non è accompagnato da un ristoro integrale, con effetti indiretti sulla capacità assunzionale e sulla sostenibilità organizzativa, punto che pure era emerso come sempre più critico di fronte alle responsabilità e al ruolo assegnato agli enti negli ultimi anni.

Particolarmente critica appare la situazione di **Province e Città Metropolitane**, già interessate da squilibri strutturali connessi alla mancata riforma degli enti di area vasta. In assenza di interventi organici, risulta esposta la funzione di supporto tecnico-amministrativo che tali enti assicurano soprattutto ai comuni di minori dimensioni.

4. Conclusioni

La **Legge di Bilancio 2026** definisce un perimetro coerente con il nuovo paradigma europeo fondato sul controllo della spesa primaria netta e sulla sostenibilità del debito. Per gli enti territoriali ciò si traduce in una tensione strutturale tra vincoli macroeconomici e capacità di risposta ai bisogni delle comunità.

Emergono tre direttrici fondamentali. **La prima** concerne la **sostenibilità nel periodo post-PNRR**, poiché la cessazione delle coperture straordinarie e la riduzione dei contributi ordinari agli investimenti possono incidere sulla continuità della spesa in conto capitale, in particolare nei comuni di minori dimensioni. **La seconda** riguarda l'**attuazione dei LEP**, la cui effettività dipenderà dalla coerenza tra standard definiti e risorse disponibili. **La terza** attiene alla **tenuta degli equilibri strutturali**, considerato che accantonamenti, rinnovi

contrattuali e vincoli sulla spesa di personale comprimono i margini di flessibilità e rendono decisiva la qualità della programmazione.

Nel complesso, la manovra 2026 trasferisce una quota significativa di responsabilità finanziaria al livello territoriale. La capacità del sistema degli enti di governare questa fase dipenderà dalla solidità della cooperazione istituzionale e dalla possibilità di trasformare i vincoli contabili in un'occasione di qualificazione della spesa pubblica (operazione più complessa per gli enti che operano in territori più deboli), preservando la funzione di investimento e la tutela dei diritti sociali.

**Dirigente Servizi Finanziari della Città metropolitana di Firenze - Presidente dell'Associazione Contare*